



Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud

Sede Legale: Alessandria

Via Milano, 79 15121 Alessandria

Tel. 0131 3191 – Fax 0131 260687 www.atc.alessandria.it

PEC: atc00@atcalessandria.legalmail.it

C.F. P.IVA 00161450069

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1439 del 22 novembre 2023

OGGETTO: Concessione dei permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e s.m.i.

SERVIZIO: Direttore Generale - AL - Gestione Personale e Organizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che la dipendente a tempo indeterminato dell'Agenzia omissis ha presentato richiesta, in data 21/11/2023, finalizzata ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge n. 104 del 05/02/1992 "per sè stessa", ai sensi del successivo comma 6;
- Vista la copia del verbale della Commissione Medica ASL per l'accertamento dell'handicap competente per territorio, datato 09/09/2023 consegnata all'Ufficio "Personale e Organizzazione" in data 21/11/2023 e conservata agli atti dello stesso, che riconosce, ex art. 4 Legge 104/1992, la situazione di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3, stessa legge) alla lavoratrice richiedente, con giudizio di revisione ad un anno dalla visita;
- Rilevato che l'art. 33, comma 7 bis, impone la verifica dei presupposti normativi per il rilascio dei permessi e prevede la decadenza del lavoratore dai diritti di cui al comma 3 in caso di insussistenza o venir meno delle condizioni per la legittima fruizione dei benefici;
- Viste le dichiarazioni della dipendente e la documentazione a supporto prodotta, ritenute idonee a provare il ricorrere dei requisiti richiesti per beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 e l'assenza di cause ostative alla concessione degli stessi;
- Ritenuto pertanto, di dover concedere i permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 Legge 104/1992 alla dipendente istante;
- Visto l'art. 33 comma 1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21/05/2018 (non disapplicato dal successivo CCNL 16/11/2022), che prevede il diritto, da parte dei dipendenti, di fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33 comma 3 Legge 104/1992 e che stabilisce che tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili;
- Vista la richiesta del dipendente in atti, nella quale è specificato che intende avvalersi della fruizione dei permessi a giorni;
- Visti:
 - la Legge 104/1992 art. 33 commi 3 e 6;
 - il C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto funzioni locali art. 33 comma 1 (non disapplicato dal successivo CCNL 16/11/2022);
 - la circolare INPDAP N. 35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/1992 debbono essere interamente retribuite e assoggettate all'ordinaria contribuzione previdenziale;
 - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010;
- Preso atto dell'attuale struttura organizzativa dell'Agenzia e della relativa allocazione delle competenze dirigenziali, come risultante dalla delibera n. 93 del 23/05/2023, di approvazione del "Piano Integrato di Azione Organizzazione" 2023/2025 (Sezione 3^; Sottosezione "Struttura Organizzativa");
- Preso atto dell'art.12 dello Statuto;

DETERMINA

- I) Di accogliere, vista la nota presentata in data 21/11/2023 e acquisita agli atti del Servizio "Personale e Organizzazione" in pari data, l'istanza presentata dalla dipendente omissis, in servizio a tempo indeterminato presso questa amministrazione, intesa ad ottenere la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 per sè stessa;
- II) Di autorizzare, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva la sussistenza delle condizioni previste per la concessione del diritto, la fruizione dei permessi mensili previsti dall'art. 33 comma 3 Legge 104/1992 fino a successivo giudizio di revisione della condizione di invalidità, previsto per il mese di ottobre 2024, come da verbale sanitario approvato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap;

III) Di precisare che:

- è onere della dipendente confermare alla scadenza, con apposita dichiarazione di responsabilità e produzione della documentazione medica a supporto, l'eventuale permanere delle condizioni che giustificano la fruizione dei benefici autorizzati;
- nel caso di mancata conferma dei requisiti previsti dalla legge, la sospensione dei benefici decorrerà dalla data del nuovo verbale o dalla data di ricezione dello stesso, debitamente documentata;

IV) Di autorizzare la fruizione di detti permessi a giorni, come previsto dall'art. 33 comma 1 del vigente C.C.N.L. di comparto;

V) Di dare atto che alla dipendente spetterà l'intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;

VI) Di stabilire che alla regolarizzazione dei singoli permessi provvederà il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione della dipendente;

VII) Di comunicare gli estremi del presente provvedimento alla dipendente interessata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cinzia Ariotto *

IL DIRIGENTE

Alessandro Lovera *

**SERVIZIO RAGIONERIA,
CONTROLLO DI GESTIONE, GESTIONE TESORERIA**

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art.56 del D.lgs.118/2011, nei limiti ivi indicati, in relazione alle
disponibilità effettive dello stanziamento di bilancio.**

[X] Non è dovuto

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa